

## CONDIZIONI DI SERVIZIO IMPOSTA DI SOGGIORNO

I gestori delle strutture ricettive e degli appartamenti per la locazione turistica e delle altre tipologie ricettive di cui alla Legge Regionale 27/2015 e s.m.i. sono tenuti ad eseguire i seguenti adempimenti per l'Imposta di Soggiorno:

- **INFORMARE** gli ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta di soggiorno nonché dei casi di esenzione/esclusione, anche tramite affissione di idonea informativa in spazi ben visibili.
- **RICHIEDERE** il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente con ricevuta nominativa. Il gestore è sempre tenuto a riscuotere l'imposta. In caso di rifiuto dell'ospite, il gestore risponde solidalmente.
- **VERSARE** mensilmente l'imposta. I versamenti mensili dell'Imposta si eseguono tramite pagoPA accedendo al seguente link “ [Servizi on line – Servizio di Pagamento Spontaneo PagoPA](#) ” . In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura. Dopo il versamento non si deve inviare alcuna documentazione al Comune. È però necessario conservare le ricevute di versamento.
- **TRASMETTERE** la dichiarazione ministeriale annuale, tramite il portale di Agenzia delle Entrate. Con propria Risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023 il MEF ha stabilito che l'obbligo della dichiarazione telematica sostituisce qualsiasi adempimento dichiarativo previsto dai Comuni per l'anno 2022 e seguenti. Pertanto l'attuale art. 7, commi 5 e 7, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno non hanno più efficacia e verranno aggiornati alla prima occasione utile. La dichiarazione telematica è disciplinata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2022, pubblicato in G.U. n.110 (S.O. n.17) del 12 maggio 2022. Si rinvia all'apposita sezione del sito del MEF (<https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno>) per tutti gli aggiornamenti riferiti al suddetto obbligo dichiarativo.

Coloro che soggiornano corrispondono l'imposta al gestore della struttura. L'imposta s'intende assolta al momento del suo pagamento con emissione di ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come “operazione fuori campo IVA”. In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte, con l'indicazione della sola imposta di soggiorno. Il versamento potrà avvenire in tempi e modalità differenti dalla corresponsione del prezzo dovuto per il soggiorno presso la struttura ricettiva.

## **SANZIONI**

Le violazioni commesse dai responsabili del pagamento sono punite come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 23/2011 (per i gestori di strutture ricettive) e dall'art. 4 del decreto legge 50/2017 convertito con legge 96/2017 (per i locatori brevi) con la seguente sanzione tributaria:

- per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
- per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta, come disciplinato dall'articolo 13 del 471/1997. In caso di mancata trasmissione del conto di gestione l'ente è tenuto alla segnalazione alla competente Procura della Corte dei Conti.

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

È ammesso il ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del Decreto legislativo 472/1997.

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento contestuale dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento) e degli interessi legali maturati.

Si precisa che per potersi avvalere delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

## **TABELLA INTERESSI**

<b>Anno</b>	<b>Tasso annuo</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Pubblicazione</b>
<b>2024</b>	2,5%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023	Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023
<b>2023</b>	5%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022	Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022
<b>2022</b>	1,25%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021	Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021
<b>2021</b>	0,01%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020	Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020
<b>2020</b>	0,05%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019	Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019
<b>2019</b>	0,8%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018	Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018

## ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori
- b) gli studenti (fino al 26° - ventiseiesimo anno di età);
- c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie rhodensi e della provincia di Milano, in ragione di due accompagnatore per paziente;
- e) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie rhodensi e della Provincia di Milano e relativo accompagnatore (max due per soggetto);
- f) i soggetti con invalidità al 100%;
- g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- h) I cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati ai quali è riconosciuto lo status di "profugo", rientranti o non in piani straordinari nazionali di accoglienza.
- i) il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, dipendenti e gli altri collaboratori che alloggiano nelle strutture ricettive.

## DOCUMENTAZIONE per le esenzioni

Gli ospiti che hanno diritto all'esenzione dal pagamento dell'Imposta di soggiorno devono presentare al gestore la seguente modulistica:

Fattispecie esenzione/esclusione	Documentazione
lett. a)	Nessuna documentazione
lett. b),c), d), e), f), i),	Apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm. sul modello predisposto dal Comune
lett.g), h)	idonea certificazione/documentazione